

PRETURA MONZA
26 LUGLIO 1993

ESTENSORE: D'AJETTI
PARTI: RETE A S.R.L.
(*Avv. Badalà, Solzi*)
UFFICIO DEL GARANTE PER LA
RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
(*Avvocatura dello Stato*)

**Sanzioni amministrative
irrogate dal Garante •
Applicabilità della
disciplina della legge n.
689/1981 • Competenza
funzionale del Pretore •
Applicabilità della
continuazione**

Per le sanzioni amministrative che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha il potere di irrogare in base all'art. 31 della legge n. 223/1990, il comma 4 dello stesso articolo prevede la applicabilità della disciplina della legge n. 689/1981, rendendo competente il Pretore, ed escludendo l'applicabilità dell'istituto della continuazione nel caso di concorso materiale di azioni.

**Radiotelevisione • Sanzioni
Amministrative •
Opposizione • Competenza**

Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la competenza per il giudizio di opposizione avverso il provvedimento del Garante dell'Editoria con il quale è irrogata una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 31, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 spetta al Pretore del luogo dove ha sede l'emittente.

**Radiotelevisione • Sanzioni
Amministrative • Soggetto
responsabile •
Concessionario •
Concessione in uso a terzi •
Irrilevanza**

L'unico soggetto responsabile per le infrazioni commesse attraverso l'uso dello strumento radiotelevisivo è il soggetto titolare della concessione (art. 16) ovvero, nel periodo transitorio, il soggetto autorizzato a proseguire le trasmissioni (art. 32). La circostanza che il soggetto autorizzato abbia concesso lo sfruttamento economico di spazi televisivi ad altri soggetti non comporta alcuna esenzione dalla responsabilità amministrativa per le violazioni commesse con l'uso della trasmissione televisiva. Anche la sola omissione in vigilando (colposa) sostanzia l'elemento soggettivo previsto per le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Radiotelevisioni • Sanzioni
amministrative • Soggetti
autorizzati a proseguire le
trasmissioni • Applicabilità**

La fattispecie prevista dall'art. 15, comma 10 è applicabile ai soggetti che, nella fase transitoria, non hanno ancora ottenuto la concessione, ma sono stati autorizzati alla prosecuzione delle trasmissioni in forza del richiamo dell'art. 32.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato il 19 novembre 1992 la s.r.l. Rete A propose opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa nei propri confronti dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'Editoria con la quale veniva inflitta la sanzione amministrativa di L. 90.000.000.

La violazione contestata alla resistente era relativa agli artt. 15, comma 10 e 31, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto sul teleschermo dell'emittente televisiva Rete A erano stati trasmessi, in nove di-

stinte trasmissioni avvenute tra il maggio ed il settembre 1991, spezzoni di videocassette di contenuto pornografico.

L'opposizione era fondata su una articolata serie di motivi:

1) estraneità di Rete A s.r.l. ai fatti contestati, in quanto le trasmissioni erano state messe in onda dalla società Teleclub s.r.l. di Milano alla quale erano stati concessi spazi televisivi per servizi redazionali pubblicitari.

2) in base alla formulazione dell'art. 33, comma 1 della citata legge ed alla relativa punteggiatura, si doveva ritenere che ai soggetti autorizzati alla prosecuzione all'esercizio di impianti televisivi (art. 32) potessero essere applicate le norme sanzionatorie di cui agli artt. 30 e 31 solo per talune violazioni (art. 20, comma 3) ma non anche quella di cui all'art. 15, comma 10 e 11.

3) in via subordinata l'opponente chiese che fosse riconosciuto l'istituto della « continuazione » con applicazione della sanzione base aumentata sino al triplo (art. 8 della legge n. 689/1981).

L'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'Editoria si costituì tempestivamente attraverso l'Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione.

Nella successiva udienza del 23 aprile 1993, all'esito della discussione orale, il Pretore emise la sentenza leggendone in udienza il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'opposizione è infondata e va rigettata.

Competenza funzionale. — Di ufficio, anche se le parti non ne hanno fatto oggetto del specifico esame, va rilevata la competenza funzionale del Pretore di Monza per il giudizio di opposizione.

Il Garante dell'Editoria, in base all'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha il potere di irrogare sanzioni amministrative (da L. 10 a 100 milioni).

Per tali sanzioni il comma 4 dell'art. 31 prevede la applicabilità della disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 che sancisce la competenza funzionale del Pretore del luogo ove è stata commessa la violazione (art. 22); poiché Rete A ha sede in Sesto San Giovanni la competenza funzionale è quella del Pretore di Monza.

Legittimazione passiva. — L'opponente afferma di aver « concesso » i propri spazi televisivi ad un'altra società (Tele Club s.r.l.) che ha autonomamente « gestito » tali trasmissioni, cosicché non potrebbe essere direttamente imputata alla s.r.l. Rete A la violazione della norma concernente il divieto di trasmissioni pornografiche; secondo l'opponente Rete A potrebbe rispondere, al più, di una omissione « in vigilando », ma non sarebbe applicabile la sanzione in quanto la norma (art. 15, comma 10) non prevede l'ipotesi colposa.

L'eccezione è palesemente infondata.

L'unico soggetto responsabile per le infrazioni commesse attraverso l'uso dello strumento radio-televisivo è il soggetto titolare della concessione (art. 16) ovvero, nel periodo transitorio, il soggetto autorizzato a proseguire la trasmissione (art. 32).

La circostanza che il « soggetto autorizzato » (Rete A s.r.l.) abbia concesso lo sfruttamento economico di « spazi televisivi » ad altri soggetti, non comporta alcuna esenzione dalle responsabilità amministrative per le violazioni commesse con l'uso della trasmissione televisiva.

Va aggiunto, peraltro, che anche la sola omissione in vigilando (colposa), sostanza l'elemento soggettivo previsto per le sanzioni amministrative per cui « *ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa* » (art. 2, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Il contenuto pornografico delle trasmissioni. — L'opponente non ha contestato, nell'atto di opposizione, che le trasmissioni avessero effettivamente un contenuto pornografico.

Solo in sede di discussione il procuratore della parte opponente ha dedotto la mancanza di prova sui fatti contestati ed ha evidenziato che nella legge n. 233/1990 il concetto di « osceno » ha una valenza (ingiustificatamente) aggravata rispetto alla nozione di « osceno » in via generale, dal momento che nella citata legge viene ricollegata alla sensibilità dei minori con riferimento al loro « sviluppo fisico e psichico ».

L'eccezione è infondata.

Nella documentazione prodotta dall'ufficio del Garante la valutazione del carattere pornografico del programma è stata svolta e sviluppata con una indicazione sufficientemente analitica del contenuto delle trasmissioni.

In particolare nella contestazione datata 18 ottobre 1991 è detto: « *gli spezzoni di video-cassette contengono scene pornografiche in quanto l'esibizione del corpo dei protagonisti non è limitata ad apparizioni in parziale o completa nudità, ma è accompagnata da pose o atteggiamenti provocatoriamente e di continuo richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione ed anche tra persone appartenenti al medesimo sesso* ».

Di fronte alla natura « pornografica » della trasmissione (con riferimento a criteri di comune senso del pudore) non viene più in rilievo la nozione di spettacolo che nuocia allo sviluppo psico-fisico dei minori, che ha un ambito di applicazione molto più vasto della nozione di « pornografico ». Ne consegue che, accertata (in base ai criteri « normali ») il carattere pornografico della trasmissione, non assume alcun rilievo, nel presente giudizio, la questione di costituzionalità relativa alla nozione di « osceno aggravato » previsto dalla legge n. 233/1990.

Applicabilità della sanzione ai soggetti autorizzati alla prosecuzione delle trasmissioni. — La condotta prevista dall'art. 15, comma 10 è applicabile ai soggetti che, nella fase transitoria, non hanno ancora ottenuto la concessione, ma sono autorizzati alla prosecuzione delle trasmissioni, in forza del richiamo dell'art. 33.

L'articolo al comma 1 così dispone:

« *Le norme di cui agli artt. 10 e 11; ai commi 1, 2, 4, 6, 7 dell'art. 13...; all'art. 15, commi 6 e da 8 a 15; al comma 3 dell'art. 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli artt. 30 e 31 riferentesi ai concessionari privati... si applicano ai soggetti di cui all'art. 32...* ».

La parte opponente fa leva sulla esistenza di una punteggiatura caratterizzata dalla presenza di « punti e virgola » per dedurre che la applicabilità delle sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 è limitata alle sole norme poste dopo l'ultimo « punto e virgola » (ovverossia al solo « comma 3 dell'art. 20 »); ciò in quanto nella lingua italiana il punto e virgola « chiude » una proposizione che non può essere collegata con quella successiva al « punto e virgola ».

La posizione dell'opponente se costituisce una seria rampogna alla tecnica linguistica utilizzata dal legislatore, non appare idoneo a creare alcun dubbio sulla circostanza che, indipendentemente dall'uso di una punteggiatura sintatticamente scorretta (che è un'offesa al corretto uso della lingua italiana da parte del legislatore nazionale), la sequenza delle norme indicate dal comma 1 (sia pur separate dai punti e virgola) costituisce l'elenco delle norme applicabili ai soggetti « autorizzati ».

Le norme precettive di cui all'art. 15 non avrebbero nessun significato concreto se non potesse essere applicata la relativa sanzione (art. 31), anche se tale sanzione è richiamata dopo l'ultimo punto e virgola di « chiusura ».

La interpretazione che viene proposta dall'opponente è una inammissibile e disinvolta proposta di « interpretazione abrogativa » di una norma che non avrebbe nessuna funzione se fosse priva della relativa sanzione.

Va notato, inoltre, che l'opponente, nel tentativo di utilizzare la chiusura delle proposizioni attraverso i « punti e virgola » ricollega la sanzione al solo comma 3 dell'art. 20 che, invece, essendo una norma semplicemente definitoria (« non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse ») è, per sua natura, priva di ogni sanzione.

Tale considerazione rende priva di ogni serio rilievo l'eccezione prospettata.

Applicabilità dell'istituto della continuazione. — L'opponente in via subordinata ha richiesto che venisse applicato l'istituto della continuazione (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689) in maniera tale da non irrogare una sanzione per ciascuna violazione, ma bensì la sanzione corrispondente la sola sanzione base aumentata sino a tre volte.

In realtà la citata norma prevede la sola ipotesi di concorso formale (« *con azione unica* ») mentre non prevede il caso di più violazioni della stessa norma con diverse azioni.

Il caso in questione è proprio quest'ultimo.

La non applicabilità della « continuazione » agli illeciti amministrativi è stata, peraltro, riconosciuta costituzionalmente legittima con l'ordinanza della Corte Costituzionale del 19 novembre 1987, n. 421.

Appare, quindi, legittima la irrogazione di una sanzione per ciascuna violazione (L. 10.000.000 x 9 volte).

Conclusioni. — L'opposizione va, quindi, rigettata. L'opponente va condannato a pagare all'Autorità amministrativa opposta (costituitasi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato) le spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.T.M. — Il Pretore di Monza pronunciando nella causa n. 7120/1992 Reg. Gen. Civ. così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna la s.r.l. Rete A a pagare all'opposto le spese di giudizio che liquida in complessive L. 3.800.000 di cui L. 100.000 per spese, L. 700.000 per diritti e lire tre milioni per onorari.

**LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE CONTRO
LE « OSCENITÀ »
TELEVISIVE**

l'art. 15, comma 10 della stessa legge¹ affronta diversi temi relativi alla applicazione delle norme della legge sul sistema radiotelevisivo ed alla tutela giurisdizionale avverso le sanzioni previste in tali norme.

Da problematiche di rito, quindi, come l'applicabilità delle norme della legge n. 689/1981 alle sanzioni in materia radiotelevisiva o la legittimazione passiva del soggetto titolare della concessione (in questo caso ancora nella posizione di soggetto autorizzato alla prosecuzione delle trasmissioni), fino al contenuto stesso dell'illecito qui in esame, ovvero l'inserimento nei programmi di brani aventi contenuto pornografico, questa sentenza rappresenta uno dei primi momenti di interpretazione giurisprudenziale della discussa legge sul sistema radiotelevisivo.

Le cui norme (non solo quelle — già ampiamente commentate — sui soggetti del sistema, sulla disciplina *antitrust*, sulle limitazioni dei messaggi pubblicitari, ma anche quelle sui vincoli alla programmazione e sulle sanzioni) appaiono portatrici, se non di maggiore confusione nelle materie i cui principi dovrebbero porre, almeno di abbondanti dubbi interpretativi, originati nella maggior parte dei casi dall'utilizzo per la stesura delle stesse norme di una tecnica linguistica alquanto opinabile.

2. Venendo ai contenuti della pronuncia, il Pretore afferma inizialmente la propria competenza in virtù del richiamo del comma 4 dell'art. 31 all'art. 22 della legge n. 689/1981, il quale sancisce la competenza funzionale del luogo ove la violazione è stata commessa.

Per quanto concerne la tutela giudiziale avverso i provvedimenti dell'art. 31, il richiamo espresso del comma 4 (come quello dell'11 per i provvedimenti del ministro) alle norme contenute nel solo comma 1 dello stesso articolo potrebbe far sorgere delle perplessità².

Vi sono tuttavia valide considerazioni per superare quelle perplessità; il riferimento testuale ad un solo comma, sia nel comma 3 che nell'11 dell'art. 31 non permette da solo di ritenere esistente un diverso regime di tutela; inoltre, se non si esclude la compatibilità delle sanzioni interdittive

La pronuncia sull'ordinanza di ingiunzione emessa dall'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria nei confronti della s.r.l. Rete A, sulla base dell'art. 31, comma 3 della legge n. 223/1990, per violazione de

affronta diversi temi relativi alla applicazione delle norme della legge sul sistema radiotelevisivo ed alla tutela giurisdizionale avverso le sanzioni previste in tali norme.

Da problematiche di rito, quindi, come l'applicabilità delle norme della legge n. 689/1981 alle sanzioni in materia radiotelevisiva o la legittimazione passiva del soggetto titolare della concessione (in questo caso ancora nella posizione di soggetto autorizzato alla prosecuzione delle trasmissioni), fino al contenuto stesso dell'illecito qui in esame, ovvero l'inserimento nei programmi di brani aventi contenuto pornografico, questa sentenza rappresenta uno dei primi momenti di interpretazione giurisprudenziale della discussa legge sul sistema radiotelevisivo.

Le cui norme (non solo quelle — già ampiamente commentate — sui soggetti del sistema, sulla disciplina *antitrust*, sulle limitazioni dei messaggi pubblicitari, ma anche quelle sui vincoli alla programmazione e sulle sanzioni) appaiono portatrici, se non di maggiore confusione nelle materie i cui principi dovrebbero porre, almeno di abbondanti dubbi interpretativi, originati nella maggior parte dei casi dall'utilizzo per la stesura delle stesse norme di una tecnica linguistica alquanto opinabile.

2. Venendo ai contenuti della pronuncia, il Pretore afferma inizialmente la propria competenza in virtù del richiamo del comma 4 dell'art. 31 all'art. 22 della legge n. 689/1981, il quale sancisce la competenza funzionale del luogo ove la violazione è stata commessa.

Per quanto concerne la tutela giudiziale avverso i provvedimenti dell'art. 31, il richiamo espresso del comma 4 (come quello dell'11 per i provvedimenti del ministro) alle norme contenute nel solo comma 1 dello stesso articolo potrebbe far sorgere delle perplessità².

Vi sono tuttavia valide considerazioni per superare quelle perplessità; il riferimento testuale ad un solo comma, sia nel comma 3 che nell'11 dell'art. 31 non permette da solo di ritenere esistente un diverso regime di tutela; inoltre, se non si esclude la compatibilità delle sanzioni interdittive

¹ Questo provvedimento del Garante rientra tra quelli che non richiedono alcuna precedente intimazione a recedere dal comportamento illegale; per la duplicità dei modelli di intervento, vedi C. MARZUOLI, *Commento all'art. 31*, in *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, a cura di ROPPO - ZACCARIA, Giuffrè, 1991, 524; S. CRISCI, *Il Garante per la Radiodiffusione*, Giappichelli, 1993, 127; M. BUONCRI-

STIANO, *Commento all'art. 31*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 4/1991, 911.

² Infatti secondo C. MARZUOLI, *Commento all'art. 31*, cit., 531 « è difficile capire perché gli illeciti per i quali non è prevista la diffida (che corrispondono alle norme indicate nel comma 3) siano (almeno testualmente) esclusi dall'ambito del riferimento alla legge n. 689 ».

dell'articolo in questione con la disciplina della legge n. 689, questa compatibilità è affermare a maggior ragione per le sanzioni pecuniarie³.

Sulla questione della legittimazione passiva, l'ipotesi dei difensori di Rete A è quella della perdita di responsabilità amministrative del soggetto titolare della concessione (al momento dei fatti avente la figura di soggetto autorizzato alla prosecuzione dell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ex art. 32 della legge n. 223) per i contenuti degli spazi televisivi ceduti a terzi, i quali gestiscano « autonomamente » tali spazi.

Tale ipotesi viene considerata nella sentenza priva di fondamento, in quanto « *l'unico soggetto responsabile per le infrazioni commesse attraverso l'uso dello strumento radiotelevisivo è il soggetto titolare della concessione (art. 16) ovvero, nel periodo transitorio, il soggetto autorizzato a proseguire le trasmissioni (art. 32)* ».

In effetti, l'ipotesi della perdita di responsabilità sui contenuti delle trasmissioni non è sostenibile sulla base di nessuna norma della legge n. 223, la quale, al contrario, pone norme speciali riguardanti limiti quantitativi e qualitativi all'attività di programmazione, e le violazioni di tali limiti commesse nelle trasmissioni televisive fanno esclusivo riferimento ai soggetti concessionari.

Inoltre, la considerazione secondo la quale vi sarebbe la possibilità di una omissione « in vigilando » del soggetto autorizzato alla prosecuzione delle trasmissioni (non sanzionabile in quanto l'art. 15, comma 10 non prevede l'ipotesi colposa), può essere ribaltata nel senso che la norma in questione non prevede l'ipotesi colposa dell'omissione di vigilanza sul contenuto dei programmi proprio in quanto considera la responsabilità dei contenuti dei programmi interamente (ed in ogni circostanza), facente capo allo stesso soggetto autorizzato⁴.

3. La questione dell'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 31, comma 3 per la violazione dei divieti contenuti nell'art. 15 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione delle trasmissioni in virtù dell'art. 32 viene risolta positivamente nella sentenza.

I difensori di Rete A hanno sostenuto l'ipotesi secondo la quale la punteggiatura dell'art. 33, comma 1 (che indica le norme previste per i concessionari che si applicano anche ai soggetti autorizzati) limita l'applicabilità delle sanzioni alle sole norme poste dopo l'ultimo « punto e virgola », quindi al solo comma 3 dell'art. 20 della legge 223⁵.

³ Per queste considerazioni, vedi M. BUONCRISTIANO, *Commento all'art. 31*, cit., 911. G. CORASANITI nel *Commento all'art. 6*, in *Il sistema*, cit., 126 non mette in dubbio la applicazione della legge n. 689 a tutte le sanzioni correlate alla materia radiotelevisiva. Anche C. MARZUOLI, *op. cit.*, conviene con la tesi dell'applicabilità.

⁴ Il Pretore precisa poi che secondo l'art. 3 (nella sentenza è erroneamente indicato l'art. 2) della n. 689/1981 anche la sola omissione colposa in vigilando sostanzialmente l'elemento soggettivo previsto per le

sanzioni amministrative.

⁵ Si riporta, per comodità di lettura, il testo del comma 1 dell'art. 33, con la punteggiatura oggetto della questione: (*Norme per i soggetti autorizzati*) — 1. *Le norme di cui (...) al comma 6 e dal comma 8 al comma 15 dell'art. 15; al comma 3 dell'art. 20 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli artt. 30 e 31 riferentesi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'art. 32 (...).*

Il Pretore, pur riconoscendo la fondatezza dell'ipotesi da un punto di vista sintattico⁶ (in quanto la preposizione chiusa dal « punto e virgola » sarebbe separata dalla successiva nella quale si sancisce l'applicabilità delle norme sanzionatorie degli artt. 31 e 32) respinge l'interpretazione di parte a favore dell'interpretazione logica.

È infatti evidente (fino dalla rubrica) l'intento dell'art. 33 di elencare l'insieme delle norme applicabili ai soggetti autorizzati⁷.

Tra di esse le norme aventi natura precettiva dell'art. 15 perderebbero tale natura se non potessero avere il supporto delle sanzioni dell'art. 31; supporto invece non necessario qualora ricollegato ad una norma esclusivamente definitoria⁸, come il comma 3 dell'art. 20, unica norma alla quale si riferirebbero le sanzioni se venissero separate dal resto dell'articolo attraverso il « punto e virgola ».

4. In relazione alla richiesta dei difensori di Rete A (in via subordinata alla dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza dell'Ufficio del Garante) di applicare l'istituto della continuazione, previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981⁹, il Pretore afferma la non applicabilità di tale norma alla questione in esame, poiché la violazione del comma 10 dell'art. 15 è stata ripetuta, attraverso distinte azioni (non potendosi perciò considerare l'accaduto nell'ottica del concorso formale di violazioni, bensì in quella del concorso materiale omogeneo, non previsto dal richiamato art. 8)¹⁰.

5. La pronuncia entra poi nel merito della violazione del divieto di trasmissione di programmi nei quali siano inserite scene pornografiche, contenuto nell'art. 15, comma 10.

Si interpreta questo articolo nel senso di una distinzione tra le tipologie di contenuti della programmazione vietate dal comma 10.

Il concetto di « scene pornografiche » riportato dalla norma non viene aggravato, secondo il Pretore di Monza, dal riferimento alla nocività per lo sviluppo psichico-morale dei minori (rendendo non rilevante la questione di costituzionalità sulla nozione di osceno « aggravato » dalla tutela di questi soggetti).

Questa separazione tra i due concetti permette una interpretazione della norma come fonte di tre divieti: il primo relativo a programmi comunque nocivi allo sviluppo dei minori; il secondo relativo a programmi contenenti

⁶ Ed esprimendo il proprio disappunto in merito alla tecnica linguistica utilizzata dal legislatore. Non si può che associarsi a tale disappunto, anche per la dubbio (in relazione ai soggetti della tutela) formulazione del sopra richiamato comma 10 dell'art. 15.

⁷ Stranamente R. ESPOSITO, *Commento all'art. 33*, in *Il sistema*, cit., 546, non fa riferimento nel suo commento alle norme dal comma 8 al comma 15 dell'art. 15 tra quelle di immediata applicazione ai soggetti autorizzati di cui all'art. 32 « alla data di entrata in vigore della presente legge », come recita peraltro il comma 1 dello stesso art. 33.

⁸ In quanto afferma che le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse non sono considerabili programmi.

⁹ L'applicazione avrebbe ridotto la sanzione pecuniaria totale da 90 milioni di lire (sanzione di 10 milioni per nove distinte violazioni) ad un massimo di 30 milioni (sanzione base di 10 milioni aumentata sino a tre volte, con l'applicazione della continuazione).

¹⁰ Il Pretore richiama l'ordinanza della Corte Cost. 19 novembre 1987, n. 421 (in *Giurisprudenza costituzionale*, 1987, I, 2, 2881), secondo la quale la continuazione non è ritenuta applicabile agli illeciti amministrativi.

scene pornografiche o di violenza gratuita; il terzo relativo a programmi che inducano all'intolleranza.

Per giudicare la congruità di questa interpretazione, occorre stabilire la finalità per la quale una tale norma è stata inserita nel sistema di principi regolanti il sistema radiotelevisivo¹¹.

Se la finalità primaria è la tutela dei minori, allora tutto il comma in questione deve leggersi in relazione a tale finalità; ciò significa tuttavia considerare la tutela del minore come criterio discriminante la liceità o meno dei contenuti della programmazione, valutando allo stesso tempo la libertà del cittadino adulto in materia di informazione e svago attraverso il mezzo televisivo correlata a quella tutela¹².

Se al contrario si considera prioritaria la necessità di porre limiti generali ed assoluti ai contenuti della programmazione, partendo sempre dalla tutela dei minori ma estendendo i limiti ad ogni tipologia ed orario di programma, si deve vedere la norma come elenco di tipologie di programmi vietati (trasmissioni comunque nocive allo sviluppo dei minori; trasmissioni a contenuto gratuitamente violento o pornografico; trasmissioni fau- tricci di sentimenti di intolleranza)¹³.

¹¹ Considerando anche il successivo comma 11 che vieta la trasmissione di film vietati ai minori di diciotto anni, in qualsiasi forma e collocazione oraria.

¹² Per questa lettura della norma sono R. ZACCARIA, *Commento all'art. 15, comma 3-16*, in *Il sistema*, cit., 345 e S. CRISCI, *op. cit.*, 81 ss. (il quale sostiene tuttavia la necessità di limiti assoluti sui contenuti della programmazione). Questa interpretazione è strettamente connessa ai contenuti dell'art. 22 della Direttiva CEE del 1989 (il quale sul finire del comma 1, salvaguarda la libertà di scelta degli adulti con le parole « a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovandosi nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi »). A questo proposito V. CUFFARO (*La Direttiva CEE sulla TV: un primo passo verso la disciplina del « caos nell'etere » italiano*, in questa *Rivista*, 1990, 293 ss.) scrive che « nel precetto delineato dalla Direttiva assumono particolare rilievo l'estensione della previsione di tutela anche alle (...) trasmissioni televisive le quali, se pure non immediatamente dirette ai minori, siano tuttavia suscettibili di essere da loro percepite, ed il suggerimento di approntare all'uopo opportune cautele sia con riferimento all'ora di irradiazione, sia con riguardo ad altri eventuali accorgimenti tecnici », aggiungendo poi « (...) l'esigenza di garanzia dettata dalla norma ha ragione di atteggiarsi in maniera necessariamente differenziata a seconda dell'età dei soggetti cui si intende apprestare tutela ». Sul tema in questione si rimanda anche a *Tutela dei minori e respon-*

sabilità dell'emittente radiotelevisiva, Indagine del Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, in questa *Rivista*, 1986, 214 ss., nella quale si esamina tra gli altri il tema del rapporto tra tutela dei minori e capacità di discernimento critico degli utenti adulti in relazione alle limitazioni sui contenuti dei programmi.

¹³ Ed in questo senso M.A. SANDULLI in *Opinioni a prima lettura sulla legge 6 agosto 1990, n. 223*, in questa *Rivista*, 1990, 817, la quale interpreta i divieti come relativi alla trasmissione di programmi « comunque suscettibili di esplicare effetti negativi sull'utenza (perché nocivi allo sviluppo psichico o morale dei minori, recanti scene di violenza o pornografia, ispiratori di intolleranze razziali, ecc.) », ritenendo necessaria la « rigorosa osservanza del suddetto divieto assoluto di trasmissione di programmi comunque suscettibili di incidere negativamente sugli utenti, indipendentemente dall'età dei medesimi e quindi dal presumibile orario di ascolto delle trasmissioni ». Torna sul problema, rivedendo parzialmente l'interpretazione, V. CUFFARO, in *Commento all'art. 15*, in *Le nuove leggi*, cit., 758: a testimonianza della complessità del tema, anche questo autore si interroga sull'opportunità di una tutela la quale, nascendo evidentemente come rivolta ai minori, « garantisca » anche gli adulti nella scelta sui contenuti della programmazione da parte delle emittenti. Sull'impostazione della legge n. 223 in relazione a questa problematica, cfr. anche N. LIPARI, *Commento all'art. 1*, in *Le nuove leggi*, cit., 593 ss., il quale sottolinea la tutela della posizione soggetti-

La sentenza del Pretore di Monza¹⁴ pare offrire questa interpretazione, potendo, ad ogni modo, superare la deduzione dei difensori dell'emittente sulla nozione di osceno « aggravato » dalla tutela dei minori, in quanto (secondo la documentazione dell'ufficio del Garante richiamata nella pronuncia) la trasmissione aveva avuto ad oggetto sequenze di esplicita pornografia secondo un comune senso del pudore¹⁵.

EMMANUELE M. CANGIANELLI

va degli utenti in generale, rispetto ai diritti delle emittenti sui contenuti della programmazione, considerando poi che la qualificazione di tali contenuti (in particolare secondo il comma 10 dell'art. 15) non può ricondursi a parametri automatici, ma deve riferirsi ad « *indici di valore riconosciuti od a modelli di comportamento socialmente diffusi* ». In questo senso un ruolo preminente dovrebbe essere svolto dal Consiglio consultivo degli utenti (art. 28 della legge n. 223).

¹⁴ Per alcuni indirizzi giurisprudenziali (precedenti alla normativa del 1990) sulla tutela degli utenti, in particolare dei mino-

ri, nella programmazione, si veda A. FRAGOLA, *Le emissioni radiotelevisive nella giurisprudenza*, Giuffrè, 1990, 163 ss.

¹⁵ Deve considerarsi anche che dal contenuto dell'opposizione proposta dalla s.r.l. Rete A (richiamata in alcune sue parti nella pronuncia) emerge che gli spazi televisivi « concessi » dalla ricorrente a terza società erano utilizzabili per « servizi redazionali pubblicitari »: ciò potrebbe portare (con informazioni più ampie sul caso in questione) a considerazioni ulteriori sulle norme (ed i divieti) della legge n. 223 relative ai contenuti della pubblicità nelle trasmissioni televisive.